In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto:
☒ imposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

24179/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Oggetto

Assegno divorzile

Ud. 10/03/2022 - CC

R.G.N. 25626/2020

Cron 24179

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente -

Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI - Consigliere -

Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -

Dott. ROSARIO CAIAZZO - Rel. Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25626-2020 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

-contro-

(omissis), elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) (omissis) e (omissis), con procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

2830

avverso la sentenza n. 316/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Su ricorso di (omissis) nei confronti della moglie (omissis) (omissis), il Tribunale di Spoleto, con sentenza del 17.2.2020, disponeva l'affido congiunto dei figli della coppia ad entrambi i genitori, fissandone la residenza abituale presso la madre, statuendo a carico del (omissis) il contributo al mantenimento dei figli in euro 1.300,00 mensili e rigettando la domanda di assegno divorzile. Al riguardo, il Tribunale considerava che il (omissis) disponeva di un reddito di euro 3.500,00 mensili, gravato da un mutuo di euro 1.500,00, a fronte del minor reddito di euro 500,00 percepito dalla ex-moglie, assegnataria della casa familiare.

La (omissis) ha proposto appello che la Corte territoriale ha parzialmente accolto con sentenza del 3.7.2020, determinando l'assegno divorzile a suo favore nella somma di euro 400,00 mensili e la ripartizione delle spese straordinarie per i figli concordate nelle percentuali del 60% a carico del (omissis) e del 40% della ex-moglie, osservando che sussiste una evidente disparità economica e reddituale tra le parti, dovuta alla mancanza di una stabile condizione lavorativa da parte della (omissis). Tale divario, accresciuto dal patrimonio immobiliare e dai benefici che l'ex-marito trae dal supporto della famiglia d'origine e dalla società da lui amministrata, unitamente al fatto che l'appellante si è sempre dedicata ai figli pregiudicando così la possibilità di trovare una occupazione stabile, legittima

secondo la Corte d'appello il riconoscimento dell'assegno divorzile.

(omissis) ricorre in cassazione con sei motivi. (omissis) (omissis) resiste con controricorso, illustrato con memoria.

RITENUTO CHE

Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 354 e 112, c.p.c., avendo la Corte d'appello pronunciato incorrendo in ultrapetizione sulla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie relative ai figli minori (con la percentuale del 60% a carico del ricorrente) poiché la relativa domanda, non giustificata da mutamenti dello stato di fatto, costituisce *mutatio libelli* e pertanto è inammissibile.

Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la Corte d'appello statuito sulle spese straordinarie per i figli minori omettendo di esaminare l'eccezione sollevata dal ricorrente d'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda afferente alla modifica delle statuizioni inerenti alle suddette spese.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, c.6, l. n. 898/70, per aver la Corte d'appello riconosciuto l'assegno divorzile all'ex-moglie sulla base della generica affermazione della incapacità di quest'ultima di procurarsi un maggior reddito da lavoro, omettendo inoltre l'accertamento della effettiva impossibilità.

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., 111, c.6, Cost., per difetto assoluto di motivazione, ovvero per aver la Corte d'appello adottato una motivazione apparente sui presupposti legittimanti l'assegno divorzile.

Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti ed emerso nella prova testimoniale, ovvero il difetto assoluto di motivazione in ordine

alla circostanza dell'offerta di lavoro (non accettata dalla (omissis)) nonostante tale offerta fosse coerente alle sue attitudini ed ai suoi interessi. Inoltre, contesta l'incidenza della lieve malattia del figlio minore sulle capacità di lavoro della madre.

Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, c.6., l. n. 898/70, 2730, 2732 c.c., 24 Cost., 346 c.p.c., per aver la Corte d'appello provveduto sull'assegno divorzile applicando erroneamente un criterio fiscale astratto e richiamando arbitrariamente le difese svolte dal ricorrente in primo grado.

Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte territoriale, nel determinare l'importo dell'assegno divorzile a favore dell'ex moglie, abbia tenuto conto della possibilità per il (omissis) di detrarne fiscalmente l'importo e della richiesta, subordinata al rigetto della domanda di assegno divorzile, di non fissarlo in misura superiore all'importo di euro 400,00 mensili.

Il ricorso è infondato.

I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente poiché connessi, vanno respinti. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia pronunciato *ultra petita* in ordine alla percentuale delle spese straordinarie a carico del ricorrente, considerando la domanda introduttiva della (omissis), la quale aveva limitato al 50% tale percentuale, e la mancata emersione di fatti nuovi rispetto alla sentenza di primo grado.

Invero, va osservato che in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 *ter* c.c.) con la conseguenza

che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche *ultra petitum* (Cass., n. 25055/17; n. 11412/14).

Nell'ambito dei procedimenti ex art. 337 bis. c.c. la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori (Cass., n. 7734/22; n. 21178/18).

Atteso il predetto consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, la sentenza impugnata non è censurabile nella parte in cui ha statuito l'aumento della percentuale delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 60%, indipendentemente dalla specifica posizione difensiva della controparte

Il terzo motivo è inammissibile. La doglianza è diretta al riesame del merito circa la questione della prova incombente sulla (omissis) della concreta ed oggettiva possibilità di procurarsi un'attività lavorativa (v. al riguardo Cass., SU, n. 18287/18). Invero, la Corte territoriale ha ritenuto di riconoscere l'assegno divorzile alla controricorrente sulla base della notevole disparità delle condizioni economiche e patrimoniali degli ex-coniugi, rilevando che la (omissis) si è dedicata e si dedica ai figli, in particolare al figlio (omissis) che soffre di lievi disturbi autistici. La (omissis) ha sicuramente incontrato seri ostacoli nel reperire una adeguata occupazione lavorativa compatibile con il suo impegno nella conduzione della vita familiare.

Deve escludersi pertanto che la Corte territoriale non abbia correttamente applicato i principi sull'onere probatorio in tema di determinazione dell'assegno divorzile.

Il quarto motivo è inammissibile poiché del tutto generico circa l'insussistenza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata, avendo invece il giudice di secondo grado motivato su ogni questione dibattuta.

Il quinto motivo è inammissibile per carenza d'autosufficienza in ordine alla doglianza riguardante l'omesso esame di fatto decisivo. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora il ricorrente in sede di legittimità denunci l'omessa valutazione di un documento ovvero di una prova testimoniale, il vizio di motivazione può ritenersi sussistente soltanto nel caso di omesso esame del documento o di elementi deducibili dal documento, oppure dalla deposizione, che si palesino idonei a condurre - secondo una valutazione che la Corte di Cassazione esprime sul piano astratto e in base a criteri di verosimiglianza - ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito. Nella denuncia di questo vizio, il ricorrente ha dunque l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riprodurre il tenore esatto del documento, ovvero della prova testimoniale, il cui omesso esame è denunciato, riportandone il contenuto nella sua integrità, in modo da permettere siffatta valutazione di decisività, essendo insufficienti i richiami *per relationem* agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimità (Cass., n. 4405/06; n. 19985/17).

Invero, nel caso concreto, il ricorrente non ha trascritto i verbali della prova testimoniale invocata, circa l'omesso esame di fatti rilevanti in ordine all'occasione di lavoro occorsa all'ex-coniuge beneficiario dell'assegno divorzile, precludendo in tal

modo anche la verifica della decisività dei fatti da provare (v. anche Cass., n. 17915/2010; n. 21632/13).

Il sesto motivo è parimenti inammissibile, in quanto diretto sostanzialmente al riesame dei fatti, avendo la Corte d'appello riconosciuto l'assegno divorzile alla controricorrente applicando criteri conformi alla giurisprudenza di questa Corte, mentre la censura riguarda fatti irrilevanti estranei alla *ratio decidendi* posta a fondamento della sentenza impugnata, quali i riferimenti alla detrazione fiscale, o alla difesa del ricorrente in primo grado.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1*quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1*bis* dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 marzo 2022.

Il Presidente
Giacinto Bisogni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 4/8/22
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Marika Guglielotta